



Dirigenza (area I) - Aziende, Ministeri

DISCLAIMER:

Il presente documento è soggetto a copyright e tutti i relativi diritti sono riservati.

È vietato l'utilizzo di tale documento sotto qualsiasi forma a scopi pubblici o commerciali.

In particolare non è consentita la riproduzione, la divulgazione, la trasmissione o pubblicazione dello stesso in qualsiasi formato, senza la preventiva autorizzazione scritta.

Si declina, inoltre, ogni responsabilità diretta ed indiretta nei confronti degli utenti per eventuali imprecisioni, errori, omissioni, danni (diretti, indiretti, conseguenti, punibili e sanzionabili).

Non è fornita alcuna garanzia, espressa o implicita, in merito all'accuratezza, alla completezza ed all'attualità delle informazioni contenute nel presente documento.

Pensplan Centrum S.p.A. si riserva il diritto di modificare, aggiornare o cancellare in qualsiasi momento ogni tipo di informazione contenuta nella presente documentazione senza preavviso o spiegazioni all'utente.

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER IL PERSONALE DIRIGENTE DELL'AREA 1 (AZIENDE – MINISTERI)

Indice:

21/04/2006 CCNL normativo 2002 – 2005 economico 2002 – 2003

18/11/2004 CCNL Sequenza contrattuale art. 36 e 46 CCNL del 5-4-2001 e art. 3 CCNL

21/04/2006

TITOLO V DISPOSIZIONI DI PARTICOLARE INTERESSE

Art. 71: Trattamento di fine rapporto e previdenza complementare

1. In tema di trattamento di fine rapporto e di previdenza complementare si applica quanto previsto dal relativo CCNQ del 29.7.1999.
2. I dirigenti accedono ai fondi pensione secondo quanto previsto dal protocollo di esplicitazione in tema di costituzione dei fondi pensione complementari firmato l'8.5.2001.
3. Il Fondo pensione viene finalizzato ai sensi dell'art. 11 del predetto CCNQ e si costituisce secondo le procedure previste dall'art. 13 dello stesso accordo. Le parti concordano che la quota di contribuzione da porre a carico del datore di lavoro e da destinare al predetto Fondo sia determinata nella misura dell'1% dell'ammontare dei compensi presi a base di calcolo per la determinazione del Trattamento di Fine Rapporto di lavoro (T.F.R.).

18/11/2004

ACCORDO RELATIVO ALLA SEQUENZA CONTRATTUALE DI CUI AGLI ARTT. 36 E 46 DEL CCNL 5/4/2001 I BIENNIO E ALL'ART. 3 DEL CCNL 5/4/2001 II BIENNIO DEL PERSONALE DELL'AREA 1 DELLA DIRIGENZA

Art. 2 - Trattamento di fine rapporto e previdenza complementare

1. In tema di trattamento di fine rapporto e di previdenza complementare si applica quanto previsto dal relativo accordo quadro nazionale del 29/7/1999.
 2. I dirigenti di ogni comparto accedono ai fondi pensione secondo quanto previsto dal protocollo di esplicitazione in tema di costituzione dei fondi pensione complementari firmato l'8-5-2001.
 3. Il Fondo pensione viene finalizzato ai sensi dell'art.11 del predetto accordo quadro 29-7-1999, e si costituisce secondo le procedure previste dall'art. 13 dello stesso accordo. Le parti concordano che la quota di contribuzione da porre a carico del datore di lavoro e da destinare al predetto Fondo sia determinata nella misura dell'1% dell'ammontare dei compensi presi a base di calcolo per la determinazione del Trattamento di Fine Rapporto di lavoro (T.F.R.).
-